

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2512-*bis*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 3 ottobre 2003, dell'articolo 21 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2512

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

—————
Istituzione del Collegio d'Italia
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Collegio d'Italia, fondazione con lo scopo di promuovere la scienza, l'arte e la cultura.

2. Lo statuto del Collegio d'Italia è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il patrimonio del Collegio d'Italia è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Al Collegio d'Italia possono essere concessi in uso beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e del demanio dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

4. Al fine di costituire il patrimonio del Collegio d'Italia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse al Collegio fino a due anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione dell'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 2, sono apportate modifiche allo statuto del Collegio per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione. La devoluzione di risorse al Collegio è esclusa da imposte e tasse di qualsiasi tipo.